



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## DECRETO

Oggetto: Emendamento “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”

### IL RETTORE

#### VISTI:

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” convertito dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239;
- il vigente “*Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni*” emanato con Decreto Rettorale n. 151 del 5 aprile 2017 ed emendato con Decreto Rettorale n. 19 del 9 gennaio 2020;
- la nota Direttoriale prot. 140121 del 23 luglio 2020 “*Incarichi esterni di docenza retribuiti: precisazioni*”;

RITENUTO necessario intervenire sul testo del Regolamento per adeguarlo alle recenti modifiche legislative, nonché per inserire il contenuto di quanto previsto dalla nota direttoriale sopra richiamata;

#### VISTE:

- la delibera del Senato Accademico n. 152 del 24 luglio 2023 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del “*Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni*”, subordinata all’acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 luglio 2023 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica del “*Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni*”,

### DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate

è emendato il “*Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni*”, secondo il testo allegato al presente decreto (All.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Castelli)

Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05



## **Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni**

Emanato con D.R. n. 151 del 5 aprile 2017

emendato con D.R. n. ... del ...

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali, nei casi previsti dal predetto decreto e dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al personale docente (professori e ricercatori) dell'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi Università).
2. L'Università, fermo restando il rispetto della normativa vigente e il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali del personale docente, considera gli incarichi extraistituzionali uno strumento essenziale di attuazione della terza missione al fine di favorire la diffusione della conoscenza, una maggiore qualificazione della didattica e della ricerca nonché di concorrere allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

### **Art. 2 – Incompatibilità con lo *status* di docente universitario**

1. Lo *status* di docente universitario è incompatibile con:
  - a) la titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, fatto salvo, per i docenti a tempo definito, quanto previsto dall'art. 6, c. 12 della Legge 240/2010;
  - b) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* ai sensi dell'art. 6, c. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
  - c) la partecipazione, in qualità di Socio, a società di persone, fatta salva l'ipotesi in cui la responsabilità del socio è limitata dalla normativa vigente e dall'atto costitutivo della società;
  - d) l'assunzione di cariche gestionali di società di capitali o altri enti aventi scopo di lucro, salvo che l'attività sia per conto di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; è fatta salva la possibilità di svolgere l'incarico di sindaco o membro del collegio sindacale, revisore e membro dell'organismo di vigilanza, in quanto ruoli non gestionali.

### **Art. 3 - Incompatibilità per il personale docente in regime di tempo pieno**

1. Il personale di cui all'articolo 1, se in regime di tempo pieno, oltre a quanto previsto all'art. 2, non può svolgere attività libero-professionale, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, dalle disposizioni speciali riferite alle singole professioni tutelate dalla legge, nonché dai casi previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/1980.

### **Art. 4 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. Il personale di cui all'art. 1, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, può svolgere liberamente, anche con retribuzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 6 della Legge 240/2010, le seguenti attività:
  - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;



- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale – compresi gli insegnamenti attribuiti nell'ambito di Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento – attività di collaborazione scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- i) incarichi di consulenza, intesa come attività extra-istituzionale realizzata in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestata senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento;
- j) perizie giudiziarie.

#### **Art. 5 - Attività compatibili soggette ad autorizzazione**

1. Lo svolgimento di funzioni retribuite di didattica e di ricerca nonché relative a compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della Legge n. 240/2010. Gli incarichi di docenza soggetti ad autorizzazione sono da intendersi esclusivamente gli insegnamenti o moduli di insegnamento retribuiti nell'ambito di Corsi di studio di primo e secondo livello presso Università italiane e straniere.
2. Gli incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché svolti in regime di indipendenza e senza l'assunzione di poteri esecutivi individuali, devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 10-bis della Legge n. 240/2010.
3. Sono soggette ad autorizzazione anche le attività consentite dall'art.11, c.5, lett. a) del DPR 382/80, salvo quelle di cui all'art.4.

#### **Art.6 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto degli articoli che precedono, qualora:
  - a) l'incarico non determini situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con l'Università;
  - b) l'incarico non assuma caratteri di abitudine e sistematicità;
  - c) l'incarico non arrechi pregiudizio all'immagine dell'Ateneo;
  - d) dallo svolgimento dell'incarico non scaturisca pregiudizio agli obblighi istituzionali del docente inerenti alle attività didattiche, di ricerca e gestionali.

#### **Art. 7 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore del Dipartimento (quale Delegato del Rettore) di afferenza, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale.
2. L'autorizzazione deve pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività. A tal fine fa fede la data di protocollo in entrata dell'istanza.
3. Sulle richieste presentate dai docenti che ricoprono la carica di Direttore di Dipartimento decide il Rettore.



4. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Ateneo.

#### **Art. 8 - Professori e ricercatori a tempo definito**

1. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuativa, purché l'attività non determini situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con l'Ateneo.
2. A tal fine lo stesso personale deve comunicare l'attività svolta, ivi compresa l'albo professionale a cui si è iscritti, su apposita modulistica indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza, ovvero al Rettore nel caso in cui il dipendente ricopra il ruolo di Direttore di Dipartimento, e alla U.O.C. "Personale Docente", prima dell'inizio dell'attività.
3. Le attività di didattica e ricerca svolte presso Università o Enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato, devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010.

#### **Art. 9 - Obbligo di comunicazione dei compensi erogati da parte degli enti committenti**

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 11 del Decreto Legislativo n. 165/2001 entro 15 giorni dall'erogazione, parziale o complessiva, del compenso, i soggetti conferenti, pubblici o privati, sono tenuti a comunicare all'Ateneo l'ammontare lordo del corrispettivo erogato.

#### **Art. 10 – Reclamo**

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso reclamo scritto al Rettore entro il termine di 10 giorni lavorativi.
2. Il Rettore decide sul reclamo nei 10 giorni lavorativi successivi.
3. Contro il provvedimento definitivo di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
4. Nel caso dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, effettuati in prima istanza dal Rettore, è ammesso il solo ricorso giurisdizionale.

#### **Articolo 11 – Controlli e responsabilità**

1. L'Amministrazione attiva forme di monitoraggio e controllo sugli incarichi svolti dal personale docente al fine di verificare il carattere occasionale degli stessi.
2. I docenti, titolari di partita IVA presentano, a cadenza semestrale, una dichiarazione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale, ricognitiva delle attività svolte in regime di partita IVA.
3. Gli incarichi svolti in violazione del presente Regolamento costituiscono fonte di responsabilità disciplinare e delle responsabilità previste dalla normativa vigente.